

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2239/94 della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 1
- Regolamento (CE) n. 2240/94 della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 4
- Regolamento (CE) n. 2241/94 della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 6
- Regolamento (CE) n. 2242/94 della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 8
- Regolamento (CE) n. 2243/94 della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 9
- ★ **Decisione n. 2244/94/CECA della Commissione, del 15 settembre 1994, recante deroghe e modificazioni alla decisione n. 1970/93/CECA relativa all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995) 11**
- ★ **Regolamento (CE) n. 2245/94 del Consiglio, del 22 agosto 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 1968/93 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CEE importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995) 17**

Commissione

94/606/CECA :

- * **Decisione n. 1/94 della Commissione Mista CE-Repubblica slovacca, del 28 marzo 1994, recante modifica della decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993 relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica slovacca nella Comunità** 20

94/607/CECA :

- * **Decisione n. 1/94 della Commissione Mista CE-Repubblica ceca, del 25 giugno 1994, recante modifica della decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993 relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica ceca nella Comunità** 21

94/608/CE :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1994, che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità** 22

94/609/CE :

- * **Decisione della Commissione, dell'8 settembre 1994, che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi** 23

94/610/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 settembre 1994, concernente un aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Regno Unito** 24

94/611/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 9 settembre 1994, che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione** 25

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2239/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1994**

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3179/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/92 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1901/92 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 ⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽¹¹⁾,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 ⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁴⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti del 12 e 13 settembre 1994 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 20. 11. 1993, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.

⁽⁶⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 2.

⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3.

⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.

⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.

⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	79,00 ⁽²⁾
1509 10 90	79,00 ⁽²⁾
1509 90 00	92,00 ⁽³⁾
1510 00 10	77,00 ⁽²⁾
1510 00 90	122,00 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽⁴⁾ Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva ⁽¹⁾

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	17,38
0711 20 90	17,38
1522 00 31	39,50
1522 00 39	63,20
2306 90 19	6,16

⁽¹⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2240/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi dei codici NC 1006 10, 1006 20 e 1006 30 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regola-

mento (CE) n. 2147/94 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2195/94 ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20.⁽⁴⁾ GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29.⁽⁵⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 235 del 9. 9. 1994, pag. 39.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi ⁽¹⁾		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 ⁽²⁾	ACP Bangladesh ^{(1) (2) (3) (4)}	Paesi terzi (escluso ACP) ⁽³⁾
1006 10 21	—	144,19	295,59
1006 10 23	—	143,53	294,26
1006 10 25	—	143,53	294,26
1006 10 27	220,70	143,53	294,26
1006 10 92	—	144,19	295,59
1006 10 94	—	143,53	294,26
1006 10 96	—	143,53	294,26
1006 10 98	220,70	143,53	294,26
1006 20 11	—	181,14	369,49
1006 20 13	—	180,31	367,83
1006 20 15	—	180,31	367,83
1006 20 17	275,87	180,31	367,83
1006 20 92	—	181,14	369,49
1006 20 94	—	180,31	367,83
1006 20 96	—	180,31	367,83
1006 20 98	275,87	180,31	367,83
1006 30 21	—	224,89	473,63
1006 30 23	—	270,68	565,14
1006 30 25	—	270,68	565,14
1006 30 27	423,86	270,68	565,14
1006 30 42	—	224,89	473,63
1006 30 44	—	270,68	565,14
1006 30 46	—	270,68	565,14
1006 30 48	423,86	270,68	565,14
1006 30 61	—	239,86	504,42
1006 30 63	—	290,56	605,83
1006 30 65	—	290,56	605,83
1006 30 67	454,37	290,56	605,83
1006 30 92	—	239,86	504,42
1006 30 94	—	290,56	605,83
1006 30 96	—	290,56	605,83
1006 30 98	454,37	290,56	605,83
1006 40 00	—	56,57	119,14

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

⁽⁵⁾ Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato.

⁽⁶⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente da prelievo, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CE) N. 2241/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 14 settembre 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

⁽⁶⁾ GU n. L 240 del 15. 9. 1994, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	33,01 ⁽¹⁾
1701 11 90	33,01 ⁽¹⁾
1701 12 10	33,01 ⁽¹⁾
1701 12 90	33,01 ⁽¹⁾
1701 91 00	41,13
1701 99 10	41,13
1701 99 90	41,13 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 2242/94 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 2141/94 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2181/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CE) n. 2141/94 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranoato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,392 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto sarà sostituito con effetto dal 16 settembre 1994 per tener conto delle modifiche da apportare al regime dei quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 233 del 7. 9. 1994, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 2243/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1994****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1766/92, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso può essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1533/93 della Commissione, del 22 giugno 1993, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, ha consentito di fissare un correttivo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1766/92; che tale correttivo va calcolato tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1533/93;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94 ⁽⁸⁾;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), malto escluso, del regolamento (CEE) n. 1766/92 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 23. 6. 1993, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁷⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁸⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 settembre 1994, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (¹)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		9	10	11	12	1	2	3
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	01	0	0	0	0	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	— 30,00	— 30,00	— 30,00	— 30,00	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(¹) Le destinazioni sono identificate come segue:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

DECISIONE N. 2244/94/CECA DELLA COMMISSIONE**del 15 settembre 1994**

recante deroghe e modificazioni alla decisione n. 1970/93/CECA relativa all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati nel trattato CECA importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

considerando che con le decisioni n. 1/93⁽¹⁾ e n. 1/93⁽²⁾ del comitato misto CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca è stato istituito un sistema di contingenti tariffari;

considerando che le disposizioni d'applicazione del sistema di contingenti tariffari sono state fissate dalla decisione n. 1970/93/CECA della Commissione⁽³⁾;

considerando che la gestione di detto sistema ha formato oggetto di un approfondito esame a cura delle parti, in seguito al quale si è provveduto ad apportarvi alcune modifiche, con le decisioni n. 1/94⁽⁴⁾ e n. 1/94⁽⁵⁾ del comitato misto CE-Repubblica ceca e CE-Repubblica slovacca;

considerando che è necessario introdurre deroghe e modificazioni alla decisione n. 1970/93/CECA per tener conto dei risultati di tale esame;

considerando che, essendo state escluse misure di politica commerciale comune dalle disposizioni transitorie in favore dei nuovi Länder tedeschi, a norma della decisione n. 1478/94/CECA della Commissione⁽⁶⁾, è opportuno adottare disposizioni specifiche per sospendere le tariffe doganali relative a taluni prodotti di cui alle menzionate decisioni n. 1/93 e n. 1/93 per le importazioni nel territorio dei nuovi Länder tedeschi per l'anno 1994;

sentito il comitato consultivo e previo parere conforme e unanime del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della decisione n. 1970/93/CECA, dal 1° giugno al 31 dicembre 1993 le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati nella tabella di cui al medesimo articolo 1 e originari della Repubblica ceca non sono soggette all'aliquota del dazio addizionale riportata nella tabella stessa, purché le merci siano accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità ceche secondo il modello di cui all'allegato I di detta decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 37.

Articolo 2

1. Fino al 31 dicembre 1995 le importazioni nella Comunità delle norme indicate nella seguente tabella e originarie della Repubblica ceca sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote del dazio, in percentuale del valore in dogana, riportate nella medesima tabella:

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dazio addizionale (%)
7208 32 10 7208 33 10 7208 34 10 7208 34 90 7208 42 10 7208 43 10 7208 44 10 7208 44 90 7208 35 10 7208 35 90 7208 45 90	Bandelle	25
7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 95 7208 12 98 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 95 7208 13 98 7208 14 10 7208 14 91 7208 14 99 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 95 7208 22 98 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 95 7208 23 98 7208 24 10 7208 24 91 7208 24 99 7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7255 10 10 7255 20 20 7255 30 00	Prodotti laminati a caldo arrotolati	25

2. Fino al 31 dicembre 1994 le importazioni nella Comunità di lamiera quarto prodotte su laminatoio reversibile di cui ai codici NC indicati nella seguente tabella sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote del dazio, in percentuale del valore in dogana, riportate nella tabella medesima.

Alle importazioni delle merci suddette che:

- rientrano nei limiti dei contingenti fissati nella tabella
- e sono accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità cecche secondo il modello di cui all'allegato I della decisione n. 1970/93/CECA,

si applicano i dazi previsti dall'accordo interinale, senza le aliquote addizionali fissate nella seguente tabella :

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume dei contingenti (t)	Aliquota dazio addizionale (%)
09 5065	7208 33 99 7208 43 99 7208 45 10	Lamiere quarto prodotte su laminatoio reversibile	7 000	25

Articolo 3

In deroga all'articolo 2 della decisione n. 1970/93/CECA, dal 1° giugno al 31 dicembre 1993 le importazioni nella Comunità delle merci indicate nella tabella di cui al medesimo articolo 2 e originarie della Repubblica slovacca non sono soggette all'aliquota del dazio addizionale riportata nella tabella stessa, purché le merci siano accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità slovacche secondo il modello di cui all'allegato II di detta decisione.

Articolo 4

Fino al 31 dicembre 1995 le importazioni nella Comunità dei prodotti indicati nella seguente tabella e originari della Repubblica slovacca sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote del dazio, in percentuale del valore in dogana, riportate nella medesima tabella :

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dazio addizionale (%)
7213 10 00 7213 20 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00 7213 50 10 7213 50 90 7221 00 10 7221 00 90 7227 10 00 7227 20 00 7227 90 10 7227 90 30 7227 90 50 7227 90 70	Vergelle	30

Articolo 5

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicati alle merci indicate nella seguente tabella e originarie della Repubblica ceca sono sospesi sino ai massimali ivi riportati :

Codice NC	Designazione delle merci	Volume (t)
7213 10 00	Vergelle	40 000
7213 20 00		
7213 31 00		
7213 39 00		
7213 41 00		
7213 49 00		
7213 50 10		
7213 50 90		
7221 00 10		
7221 00 90		
7227 10 00		
7227 20 00		
7227 90 10		
7227 90 30		
7227 90 50		
7227 90 70		
7209 11 00	Prodotti laminati a freddo	10 000
7209 12 90		
7209 13 90		
7209 14 90		
7209 21 00		
7209 22 90		
7209 23 90		
7209 24 91		
7209 24 99		
7209 31 00		
7209 32 90		
7209 33 90		
7209 34 90		
7209 41 00		
7209 42 90		
7209 43 90		
7209 44 90		
7211 30 10		
7211 41 10		
7211 41 91		
7211 49 10		

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che :

- le merci in oggetto siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria, e
- a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci sono soggette a detto disposto.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale delle merci in oggetto o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 6

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicati alle merci indicate nella seguente tabella e originarie della Repubblica slovacca sono sospesi sino ai massimali ivi riportati :

Codice NC	Designazione delle merci	Volume (t)
7208 11 00	Prodotti laminati a caldo arrotolati	20 000
7208 12 10		
7208 12 91		
7208 12 95		
7208 12 98		
7208 13 10		
7208 13 91		
7208 13 95		
7208 13 98		
7208 14 10		
7208 14 91		
7208 14 99		
7208 21 10		
7208 21 90		
7208 22 10		
7208 22 91		
7208 22 95		
7208 22 98		
7208 23 10		
7208 23 91		
7208 23 95		
7208 23 98		
7208 24 10		
7208 24 91		
7208 24 99		
7219 11 10		
7219 11 90		
7219 12 10		
7219 12 90		
7219 13 10		
7219 14 10		
7219 14 90		
7255 10 10		
7255 20 20		
7255 30 00		
7209 11 00	Prodotti laminati a freddo	10 000
7209 12 90		
7209 13 90		
7209 14 90		
7209 21 00		
7209 22 90		
7209 23 90		
7209 24 91		
7209 24 99		
7209 31 00		
7209 32 90		
7209 33 90		
7209 34 90		
7209 41 00		
7209 42 90		
7209 43 90		
7209 44 90		
7211 30 10		
7211 41 10		
7211 41 91		
7211 49 10		
7211 12 10	Nastri laminati a caldo	100 000
7211 12 90		
7211 19 10		
7211 19 91		
7211 19 99		
7211 22 10		
7211 22 90		
7211 29 10		
7211 29 91		
7211 29 99		
7211 60 91		
7220 11 00		
7220 12 00		
7220 90 31		
7226 10 10		
7226 20 20		
7226 91 10		
7226 91 90		
7226 99 20		

2. Il disposto del paragrafo 1 si applica a condizione che :
- le merci in oggetto siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria, e
 - a corredo della dichiarazione di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci sono soggette a detto disposto.
3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale delle merci in oggetto o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 7

Ai fini del calcolo dei quantitativi globali disponibili ai sensi delle disposizioni transitorie a favore dei nuovi Länder tedeschi, i quantitativi di cui agli articoli 5 e 6 saranno presi in considerazione, senza peraltro essere considerati addizionali, ai fini del raggiungimento del quantitativo globale per l'importazione di prodotti CECA dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca pari a 246 000 t, come specificato nella comunicazione 91/C151/01 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 1994.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. C 151 del 10. 6. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2245/94 DEL CONSIGLIO**del 22 agosto 1994**

che modifica il regolamento (CEE) n. 1968/93 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari riguardo ad alcuni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CEE importati nella Comunità dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica slovacca (dal 1° giugno 1993 al 31 dicembre 1995)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un sistema di contingenti tariffari è stato istituito con le decisioni n. 1/93 (C) ⁽¹⁾ e n. 1/93 (S) ⁽²⁾ della Commissione mista CE/Repubblica ceca e slovacca di cui all'articolo 37 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra (in appresso denominato « accordo interinale »), firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ⁽³⁾;

considerando che a seguito della dissoluzione della Repubblica federale ceca e slovacca il 31 dicembre 1992 la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno assunto tutti gli obblighi derivanti dall'accordo interinale; che ne è risultata la creazione di una Commissione mista CE-Repubblica ceca e di una Commissione mista CE-Repubblica slovacca;

considerando che la gestione di detto sistema ha formato oggetto di un approfondito esame a cura delle parti, in seguito al quale si è provveduto ad apportarvi alcune modifiche, con le decisioni n. 1/94 (C) e n. 1/94 (S) rispettivamente delle Commissioni miste CE/Repubblica ceca e CE/Repubblica slovacca, ai sensi dei pertinenti accordi interinali fra le parti;

considerando che le disposizioni dell'applicazione del sistema di contingenti tariffari sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1968/93 ⁽⁴⁾; che è necessario modificare questo regolamento per tener conto dei risultati del menzionato esame;

considerando che, essendo state escluse alcune misure di politica commerciale comune dalle misure transitorie in favore dei nuovi Länder tedeschi, a norma del regola-

mento (CE) n. 665/94 ⁽⁵⁾, è opportuno sospendere le tariffe doganali relative a taluni prodotti di cui alle decisioni n. 1/93 (C) e n. 1/93 (S), per le importazioni nel territorio dei nuovi Länder della Repubblica federale di Germania per l'anno 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1968/93, dal 1° giugno al 31 dicembre 1993 le importazioni nella Comunità dei prodotti nella tabella di cui al medesimo articolo 1 e originari della Repubblica ceca non sono soggette all'aliquota del dazio addizionale riportata nella tabella stessa, purché le merci siano accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità ceche secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento precitato.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1968/93, dal 1° giugno al 31 dicembre 1993 le importazioni nella Comunità dei prodotti specificati nella tabella di cui al medesimo articolo 2 e originari della Repubblica slovacca non sono soggette all'aliquota del dazio addizionale riportata nella tabella stessa, purché le merci siano accompagnate da un certificato di circolazione EUR 1 e da una licenza rilasciata dalle autorità slovacche secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento precitato.

Articolo 3

Fino al 31 dicembre 1995 le importazioni nella Comunità dei prodotti specificati nella seguente tabella e originari della Repubblica slovacca sono soggette ai dazi applicabili a norma dell'accordo interinale e, inoltre, alle aliquote del dazio, in percentule del valore in dogana, riportate nella medesima tabella.

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 67.

⁽²⁾ GU n. L 157 del 29. 6. 1993, pag. 59.

⁽³⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 83 del 26. 3. 1994, pag. 1.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota del dazio addizionale
7306	Tubi saldati (inferiori a 406,4 mm)	30 %

Articolo 4

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicati ai prodotti specificati nella seguente tabella e originari della Repubblica ceca sono sospesi sino ai massimali ivi riportati :

Codice NC	Descrizione	Volume (t)
7306	Tubi saldati (inferiori a 406,4 mm)	9 000

2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che :

- le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria e
- a sostegno della domanda di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del medesimo paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 5

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicati ai prodotti specificati nella seguente tabella e originari della Repubblica slovacca sono sospesi sino ai massimali ivi riportati :

Codice NC	Descrizione	Volume (t)
7304	Tubi senza saldatura	5 000

2. Il paragrafo 1 si applica solo a condizione che :

- le merci in questione siano immesse in libera pratica nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e siano ivi consumate o sottoposte a una lavorazione che conferisca loro l'origine comunitaria e
- a sostegno della domanda di immissione in libera pratica sia presentata una licenza rilasciata dalle competenti autorità tedesche attestante che le merci rientrano nell'ambito delle disposizioni del medesimo paragrafo 1.

3. La Commissione e le competenti autorità tedesche prendono tutte le misure necessarie per garantire che il consumo finale dei prodotti in questione o la trasformazione mediante la quale acquisiscono l'origine comunitaria si svolgano nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 agosto 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BORCHERT

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE N. 1/94 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-REPUBBLICA SLOVACCA

del 28 marzo 1994

recante modifica della decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993 relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica slovacca nella Comunità

(94/606/CECA)

LA COMMISSIONE MISTA,

considerando che, con la decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993, le parti hanno convenuto di introdurre un sistema di contingenti tariffari per quanto riguarda l'esportazione di alcuni prodotti siderurgici della Repubblica slovacca nella Comunità;

considerando che, sebbene nel periodo compreso tra maggio e dicembre del 1993 per alcuni prodotti si siano superati limiti stabiliti nell'articolo 1, paragrafo 1 della suddetta decisione, a seguito di discussioni in seno alla Commissione mista sull'applicazione del verbale concordato n. 1 di tale decisione si è deciso di non assoggettare i prodotti contemplati dalla decisione e importati nella Comunità europea nel corso del 1993 al dazio addizionale previsto all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione e di modificare di conseguenza la stessa;

considerando che, al momento dell'adozione della suddetta decisione, la Repubblica slovacca aveva dichiarato che, per il periodo di validità della decisione, non prevedeva alcuna esportazione dalla Repubblica slovacca nella Comunità di vergelle e di tubi saldati, come specificato nell'allegato I della decisione;

considerando che, a seguito di ulteriori consultazioni nell'ambito della Commissione mista, le parti ritengono che questo aspetto debba essere specificamente affrontato nella decisione n. 1/93, che va pertanto modificata,

DECIDE:

Articolo 1

Ai prodotti contemplati dalla decisione n. 1/93 (S) della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica

slovacca importati nella Comunità europea nel corso del 1993 non si applica alcun dazio addizionale.

Articolo 2

Alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione n. 1/93 (S) della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993 è aggiunto il comma seguente:

« Benché in linea di massima nel periodo di applicazione della presente decisione non siano previste esportazioni di vergelle e tubi saldati dalla Repubblica slovacca nella Comunità europea, qualora si verificino importazioni nella Comunità europea di vergelle e tubi saldati corrispondenti alle voci NC riportate nell'allegato I, nel periodo di applicazione della presente decisione tali importazioni sono assoggettate ad un dazio del 30 % in aggiunta a quello previsto nell'accordo interinale. »

Articolo 3

La presente decisione è vincolante sia per la Comunità, sia per la Repubblica slovacca, che prendono le misure necessarie per renderla operativa.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Fatto a Bratislava, il 28 marzo 1994.

Per la Comunità

Salvatore SALERNO

Per la Repubblica slovacca

Miroslav ADAMIŠ

DECISIONE N. 1/94 DELLA COMMISSIONE MISTA CE-REPUBBLICA CECA**del 25 giugno 1994****recante modifica della decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993 relativa all'esportazione di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica ceca nella Comunità**

(94/607/CECA)

LA COMMISSIONE MISTA,

considerando che, con la decisione n. 1/93 della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993, le parti hanno convenuto di introdurre un sistema di contingenti tariffari per quanto riguarda l'esportazione di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica ceca nella Comunità;

considerando che, sebbene nel periodo compreso tra maggio e dicembre del 1993 per alcuni prodotti si siano superati i limiti stabiliti nell'articolo 1, paragrafo 1 della suddetta decisione, a seguito di discussioni in seno alla Commissione mista sull'applicazione del verbale concordato n. 1 di tale decisione si è deciso di non assoggettare i prodotti contemplati dalla decisione e importati nella Comunità europea nel corso del 1993 al dazio addizionale previsto all'articolo 1, paragrafo 2 della decisione e di modificare di conseguenza la stessa;

considerando che, al momento dell'adozione della suddetta decisione, la Repubblica ceca aveva dichiarato che, per il periodo di validità della decisione, non prevedeva alcuna esportazione dalla Repubblica ceca nella Comunità di prodotti laminati a caldo arrotolati e di bandelle, come specificato nell'allegato I della decisione;

considerando che, a seguito di ulteriori consultazioni nell'ambito della Commissione mista, le parti ritengono che questo aspetto debba essere specificamente affrontato nella decisione n. 1/93, che va pertanto modificata,

DECIDE :*Articolo 1*

Ai prodotti contemplati dalla decisione n. 1/93 (C) della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca importati nella Comunità europea nel corso del 1993 non si applica alcun dazio addizionale.

Articolo 2

Alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione n. 1/93 (C) della Commissione mista CE-Repubblica ceca e Repubblica slovacca del 28 maggio 1993 sono aggiunti i commi seguenti :

« Benché in linea di massima nel periodo di applicazione della presente decisione non siano previste esportazioni di prodotti laminati a caldo arrotolati e di bandelle dalla Repubblica ceca nella Comunità europea, qualora si verificino importazioni nella Comunità europea di prodotti laminati a caldo arrotolati e di bandelle corrispondenti alle voci NC riportate nell'allegato (fatta eccezione per le lamiere quarto prodotte con un processo di laminatura reversibile delle voci NC 7208 33 99, 7208 43 99 e 7208 45 10), nel periodo di applicazione della presente decisione tali importazioni sono assoggettate ad un dazio del 25 % in aggiunta a quello previsto nell'accordo interinale.

Le lamiere quarto prodotte con un processo di laminatura reversibile di cui alle voci NC 7208 33 99, 7208 43 99 e 7208 45 10, entro il limite di 7 000 t per il 1994 non sono assoggettate al dazio del 25 % qualora siano soddisfatte le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2. »

Articolo 3

La presente decisione è vincolante sia per la Comunità, sia per la Repubblica ceca, che prendono le misure necessarie per renderla operativa.

La presente decisione entra in vigore alla data della firma.

Fatto a Praga, il 25 giugno 1994.

Per la Comunità

Salvatore SALERNO

Per la Repubblica ceca

Pavel DVOŘÁK

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1994**

che modifica la decisione 92/452/CEE che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità

(94/608/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/113/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che la decisione 92/452/CEE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/387/CE⁽⁴⁾, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esporta-

zione di embrioni di animali domestici della specie bovina verso la Comunità;

considerando che le autorità competenti degli Stati Uniti d'America hanno fatto pervenire una modifica all'elenco dei gruppi di raccolta riconosciuti nel loro territorio;

considerando che è quindi necessario modificare l'elenco dei centri di raccolta per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 92/452/CEE, parte 3, è aggiunto il seguente gruppo di raccolta:

• 940H071
E 563

Moulton Embryos
14318 Moulton-Ft.
Amanda Rd
Wapakoneta
Ohio

Dr Virgil J. Brown »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 10. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 53 del 24. 2. 1994, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 250 del 29. 8. 1992, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU n. L 176 del 9. 7. 1994, pag. 27.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 settembre 1994**

che modifica la decisione 93/693/CE recante l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi

(94/609/CE)**LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che la decisione 93/693/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata dalla decisione 94/453/CE ⁽⁴⁾, stabilisce un elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma congelato di animali domestici della specie bovina da paesi terzi;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Repubblica ceca hanno trasmesso gli elenchi dei centri per la raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuti idonei ad esportare sperma bovino nella Comunità;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:**Articolo 1**

All'allegato della decisione 93/693/CE è aggiunta la parte 10 con i seguenti centri di raccolta per la Repubblica ceca:

REPUBBLICA CECA

ISB Genetic s.r.o.

Ledecská 2917

580 01 Havlíckuv Brod

Numero di riconoscimento: ISB CZ 01

ISB Holstein transfer a.s.

763 15 Slusovice

okr. Zlín

Numero di riconoscimento: ISB CZ 02

ISB Pomezí

Unichov a.s.

570 01 Litomysl

Numero di riconoscimento: ISB CZ 03

Státní plemenářský podnik Praha

252 09 Hradistko pod Medníkem

Numero di riconoscimento: ISB CZ 04

Stredoceske chovatelské sdružení

a.s. Rícany

281 44 Zásmyky

Numero di riconoscimento: ISB CZ 05

Západoceská plemenářská unie a.s.

317 65 Plzeň-Cernice

Numero di riconoscimento: ISB CZ 08**Articolo 2**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10.⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1993, pag. 28.⁽³⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 35.⁽⁴⁾ GU n. L 187 del 22. 7. 1994, pag. 11.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 settembre 1994****concernente un aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Regno Unito****(94/610/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,considerando che, ai sensi dell'allegato II, punto 6 della direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽³⁾, l'AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Regno Unito, è stato designato come laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini;

considerando che tutte le mansioni che devono essere espletate dal laboratorio di riferimento sono specificate nell'allegato III della stessa direttiva;

considerando che occorre pertanto predisporre l'attribuzione di un aiuto finanziario della Comunità affinché il laboratorio comunitario di riferimento possa espletare le mansioni previste dalla suddetta direttiva;

considerando che l'aiuto finanziario della Comunità deve essere previsto inizialmente per un periodo di un anno; che tale disposizione sarà riesaminata al fine di un'eventuale proroga prima della scadenza del periodo iniziale;

considerando che occorre stipulare un contratto tra la Comunità europea e l'istituto designato come laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento per la malattia vescicolare dei suini, AFRC Institute for Animal Health, Pirbright, Regno Unito, di cui all'allegato II della direttiva 92/119/CEE, un aiuto finanziario dell'importo massimo di 50 000 ECU.

Articolo 2

1. Ai fini del disposto dell'articolo 1, la Commissione stipula, in nome della Comunità europea, un contratto con il laboratorio di riferimento.
2. Il direttore generale della Direzione generale Agricoltura della Commissione è autorizzato a firmare il contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
3. La durata del contratto di cui all'articolo 1 è di un (1) anno.
4. L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento conformemente ai termini del contratto di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 69.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 settembre 1994

che attua l'articolo 20 della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione

(94/611/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3, 6 e 20,

vista la comunicazione della Commissione concernente i documenti interpretativi della direttiva 89/106/CEE,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE stabilisce che per tener conto dei diversi livelli di protezione delle opere di costruzione esistenti sul piano nazionale, regionale o locale, ciascun requisito essenziale può dar luogo alla fissazione di classi nei documenti interpretativi e nelle specifiche tecniche;

considerando che il punto 4.2.1 del documento interpretativo n. 2 «sicurezza in caso d'incendio» giustifica l'esigenza di diversi livelli del requisito essenziale che possono dipendere da:

- il tipo, l'uso, l'ubicazione delle opere di costruzione,
- la loro configurazione,
- la disponibilità di impianti di emergenza;

considerando che il punto 2.2 del documento interpretativo n. 2 elenca una serie di misure collegate per soddisfare il requisito essenziale «sicurezza in caso di incendio», che insieme contribuiscono a definire la strategia per la sicurezza antincendio che può essere sviluppata con modalità diverse dagli Stati membri;

considerando che il punto 4.2.3.3 del documento interpretativo n. 2 individua una di queste misure adottate negli Stati membri, misura che concerne la limitazione della generazione e della propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (o in un dato punto), limitando il contributo dei prodotti da costruzione al pieno sviluppo di un incendio;

considerando che la definizione delle classi del requisito essenziale dipende in parte dal livello della limitazione;

considerando che il livello della limitazione può essere espresso solo in funzione dei diversi livelli di reazione

all'azione dell'incendio dei prodotti nelle loro condizioni di uso finale;

considerando che il punto 4.3.1.1 del documento interpretativo n. 2 precisa che per poter valutare la reazione al fuoco dei prodotti sarà elaborata una soluzione armonizzata basata su prove su scala reale e su piccola scala correlate ai pertinenti scenari reali d'incendio;

considerando che detta soluzione rientra in un sistema di classi che non è incluso nel documento interpretativo;

considerando che il sistema di classi individuato a tale fine si riferisce ad una serie di metodi di prova già definiti dagli organismi di normalizzazione, ad eccezione dell'SBI (Single Burning Item: incendio di singoli oggetti);

considerando che le soglie delle classi B, C e D saranno indicate in seguito con una nuova decisione che sarà attuata nei limiti permessi dallo sviluppo dell'SBI;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE definisce la procedura per adottare le disposizioni necessarie in materia di definizione delle categorie di requisiti purché non siano inclusi nei documenti interpretativi;

considerando che il comitato permanente per la costruzione è stato consultato ai sensi della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3 della direttiva e che ha formulato parere positivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Quando la condizione di uso finale di un prodotto da costruzione è tale da contribuire alla generazione e alla propagazione del fuoco e del fumo all'interno del locale d'origine (oppure in un'area definita), il prodotto va classificato in base alle sue reazioni all'azione dell'incendio, ai sensi del sistema di classificazione di cui alle tabelle 1 e 2 dell'allegato.

2. I prodotti sono considerati in condizione di uso finale.

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 30. 8. 1993, pag. 1.

3. La tabella 1 si applica ai casi seguenti:

- prodotti per pareti e soffitti, compresi i loro rivestimenti di superficie,
- elementi di costruzione,
- prodotti incorporati negli elementi di costruzione,
- componenti di tubazioni e condotte,
- prodotti per facciate/pareti esterne.

La tabella 2 si applica ai pavimenti, compresi i loro rivestimenti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 1994.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

ALLEGATO

TABELLA 1

Classi di reazione all'azione dell'incendio per prodotti da costruzione ad eccezione dei pavimenti

Situazione in caso di incendio		Euroclassi	Classe del prodotto		Metodi di prova	
Incendio pienamente sviluppato in un locale	Livello di esposizione : > 60 kW/m ²	A	Nessun contributo all'incendio	— tasso ed emanazione di calore molto ridotti — nessuna combustione ardente — ridotta perdita di massa	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> CEN/TC 127/N 229 CEN/TC 127/N 230 e elenco di prodotti non combustibili	$\Delta T \leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Delta m \leq 50\text{ \%}$ $t_f < 5\text{ sec.}$ $PCS \leq 1,7\text{-}2,4\text{ MJ/kg}$ $o \leq 1,4\text{-}2,0\text{ MJ/m}^2$
			Contributo all'incendio molto ridotto	— tasso e/o emanazione di calore molto ridotti — ridotta perdita di massa — minima propagazione del fuoco — produzione di fumo molto ridotta — nessuna goccia o particella ardente e/o loro combinazione	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> CEN/TC 127/N 229 e/o CEN/TC 127/N 230 test SBI	$\Delta T \leq 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Delta m \leq 50\text{ \%}$ $t_f \leq 20\text{ sec.}$ $\square \leq PCS \leq \square\text{ MJ/kg}$ $\square \leq PCS \leq \square\text{ MJ/m}^2$ Propagazione del fuoco Produzione di fumo } valori da definire
Incendio di singoli oggetti in un locale	Livello di esposizione : max 40 kW/m ² su un'area ridotta e decrescente sulla superficie	C	Contributo all'incendio ridotto	— molto ridotta propagazione del fuoco (1) — ridotta emanazione di calore — ridotta produzione di fumo — ridotto potenziale di ignizione — gocce/particelle ardenti e/o loro combinazione molto ridotte	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> test SBI	Tempo di ignizione ΔT Propagazione del fuoco Produzione di fumo Gocce/particelle } valori da definire
					CEN/TC 127/AH 2 N156 (?) ISO/DIS 11925-2	— tempo di esposizione : 30 sec. — tempo fino a quando le fiamme raggiungono un certo punto — ampiezza dell'area danneggiata — osservazione delle gocce ardenti

Situazione in caso di incendio		Euroclassi	Classe del prodotto		Metodi di prova	
			Contributo all'incendio tollerabile	— ridotta propagazione del fuoco (1) — emanazione di calore tollerabile — produzione di fumo ridotta — potenziale di ignizione tollerabile — gocce/particelle ardenti e/o loro combinazione ridotte	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> test SBI CEN/TC 127/AH 2/N156 (2) ISO/DIS 11925-2	Tempo di ignizione ΔT Propagazione del fuoco Produzione di fumo Gocce/particelle — tempo di esposizione : 30 sec. — tempo fino a quando le fiamme raggiungono un certo punto — ampiezza dell'area danneggiata — osservazione delle gocce ardenti
Piccolo incendio su un'area ridotta di un prodotto	Livello di esposizione : fiamma del gas di 20 mm	D	Reazione all'incendio tollerabile	Potenziale di ignizione permesso	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> CEN/TC 127/AH 2/N156 (2) ISO/DIS 11925-2	— tempo di esposizione : 15 sec. — nessun incendio a 150 mm dopo 20 sec. — osservazione delle gocce ardenti
		F	Reazioni non determinate			

(1) Compresa propagazione del fuoco verticale per prodotti da costruzione applicati alle pareti.
(2) Per prodotti che non bruciano ma che si restringono, ecc. : piccola fiamma mobile con osservazione delle gocce ardenti.
☐ Questi valori saranno fissati dopo lo sviluppo dell'SBI.

t_f = durata dell'incendio
PCS = potenziale lordo di calore
NB : Le caratteristiche sono fissati in conformità dei documenti di riferimento.

Δm = perdita di massa
 ΔT = aumento della temperatura

TABELLA 2

Classi di reazione all'azione dell'incendio per superfici di pavimenti

Situazione in caso di incendio		Classe del prodotto		Metodi di prova	
Incendio pienamente sviluppato in un locale	Livello di esposizione : > 60 kW/m ²	A _{fl} (*)	Nessun contributo all'incendio	— tasso ed emanazione di calore molto ridotti — ridotta perdita di massa — nessuna combustione ardente	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> CEN/TC 127/N 229 e CEN/TC 127/N 230 $\Delta T \leq 30^\circ\text{C}$ $\Delta m \leq 50\%$ $t_f < 5\text{ sec.}$ PCS $\leq 1,7\text{--}2,4\text{ MJ/kg}$ o $\leq 1,4\text{--}2,0\text{ MJ/m}^2$
		B _{fl} (*)	Contributo all'incendio molto ridotto	— tasso di calore molto ridotto — ridotta perdita di massa — minima propagazione del fuoco — produzione di fumo molto ridotta	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> CEN/TC 127/N 229 e/o CEN/TC 127/N 230 $\Delta T \leq 50^\circ\text{C}$ $\Delta m \leq 50\%$ $t_f \leq 20\text{ sec.}$ $\square \leq \text{PCS} \leq \square\text{ MJ/kg}$ $\square \leq \text{PCS} \leq \square\text{ MJ/m}^2$
Incendio pienamente sviluppato in un locale adiacente	Livello di esposizione : radiazione su un'area ridotta di max 10 kW/m ²	C _{fl}	Contributo all'incendio ridotto	Molto ridotte : — propagazione del fuoco — produzione di fumo	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> CEN/TC 127/N 125 Flusso critico : 10 kW/m ² Durata della prova : 30 min. Osservazione : — ampiezza di propagazione del fuoco — produzione di fumo Esito positivo/negativo
		D _{fl}	Contributo all'incendio tollerabile	Ridotte : — propagazione del fuoco — produzione di fumo	Flusso critico 4,5 kW/m ² Durata della prova : 30 min. Osservazione : — ampiezza di propagazione del fuoco — produzione di fumo Esito positivo/negativo
Piccolo incendio su un'area ridotta di un prodotto	Livello di esposizione : sigaretta accesa	E _{fl}	Reazione all'incendio tollerabile	Potenziale di ignizione permesso	<i>Il documento di riferimento è disponibile</i> Methanamine • pill • test Ampiezza dell'area danneggiata
		F _{fl}	Reazioni non determinate		

tf = durata dell'incendio

 Δm = Perdita di massa

PCS = potenziale lordo di calore

 ΔT = aumento della temperatura(*) Definito il metodo di prova, le classi A_{fl} e E_{fl} potranno essere riunite in un'unica classe modificando il mandato.